

DETERMINA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE IN AUMENTO ACCORDO QUADRO NOLEGGIO AUTOMEZZI

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari aziendali, redatta ai sensi dell'art. 36 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi SpA, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 29/06/2022.

Considerato che nel comune di Genzano di Roma è prossima la modifica del servizio di igiene urbana e che con nota del 27 ottobre 2022 l'ufficio tecnico aziendale, al fine di ottimizzare il medesimo servizio, chiedeva l'incremento di un ulteriore compattatore posteriore non inferiore a 32 mc

Premesso che nel luglio 2020 la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha sottoscritto un accordo quadro a seguito di aggiudicazione di gara per il servizio di noleggio dei sottoelencati automezzi adibiti al servizio di igiene urbana con la ditta ECOCE srl :

LOTTO 5 :n. 4 compattatori posteriori 32 mc, per 36 mesi con possibilità di 12 mesi di proroga-
CIG 8243117357

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo quadro, l'importo ed il numero dei mezzi oggetto del contratto sono suscettibili di incremento secondo le esigenze della stazione appaltante, alle medesime condizioni previste.

Considerato che ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.lgs. 50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- se la modifica non altera la natura generale del contratto.

Considerato che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale quando altera considerevolmente gli elementi

essenziali del contratto originariamente pattuiti e se introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti.
Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., con il presente atto il RUP autorizza l'aumento previsto all'art. 3 dell'Accordo Quadro su indicato.
Considerato che la ditta ECOCE con nota del 22 ottobre u.s. dichiarava di essere disponibile a fornire un ulteriore mezzo non inferiore a 32 mc.

**TUTTO CIO' CONSIDERATO
SI DETERMINA**

Di attivare la clausola prevista dall'art. 3 dell'accordo quadro e di incrementare pertanto il numero dei mezzi oggetto del contratto, con il noleggio di un ulteriore automezzo non inferiore a 32 mc.

Tale mezzo sarà fornito dalla ditta ECOCE srl con sede in via Nuova S. Antonio 27/3, Giugliano in Campania (Na) agli stessi patti e condizioni stabiliti dall'accordo quadro, ovvero con un canone mensile unitario pari ad € 3.590 oltre iva, per un totale di € 30.515 oltre iva.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla pagina "Società trasparente" del sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Velletri 04/11/2022

RUP
Simona Sessa

Volsca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Mauro Midei